

PACCHETTI: B, C, F

**Polizza Collettiva Non Agevolata – Integrativa
sulle rese contro le avversità
di frequenza e accessorie**

Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Gentile Cliente

Il presente Set Informativo contenente

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione multirischio Non Agevolata Integrativa sulle rese a seguito di avversità atmosferiche



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “UNIPOLSAI Rischi Agricoli
Avversità Atmosferiche”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza Collettiva Non Agevolata Integrativa ad adesione assicura nella sua globalità l'azienda agricola aderente per le rese, definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi (PGRA), dai danni a seguito di avversità atmosferiche (di frequenza ed accessorie).



Che cosa è assicurato?

- ✓ La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, coltivato secondo i criteri di buona agricoltura, che non sia stato colpito da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

- ✓ La mancata o diminuita produzione – quantitativa e/o qualitativa – e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, causata dalle seguenti avversità:

• FREQUENZA:

Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

Vento Forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;

Eccesso di Pioggia, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;

Eccesso di Neve, per i soli danni meccanici diretti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione;

• ACCESSORIE:

Colpo di Sole e Vento Caldo, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;

Sbalzo Termico, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune. La produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PAI) del triennio precedente.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente.

La copertura viene proposta -a scelta dell'Assicurato e a seconda delle Specie- con la formula a Pacchetto più Polizza Integrativa, ovvero:

Pacchetto B: Avversità di Frequenza/Catastrofici;

Pacchetto C: Avversità di Frequenza/Accessorie;

Pacchetto F: Avversità di Frequenza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo]



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura:

- ✗ I prodotti colpiti da avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica dell'attivazione della copertura assicurativa.
- ✗ I danni che generano una perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno della resa media individuale per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal PGRA vigente.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause:
- ! danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ! danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento conseguenti ad eccesso di concimazione;
- ! non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.).



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato, nell'intero territorio nazionale.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

In caso di sinistro, qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, potrai iniziare o continuare la raccolta, ma hai l'obbligo di informare UnipolSai nonché di lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, ovvero:

- **uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine e orticole in genere:** le **3 intere file di piante** che insistono al centro della partita;
- **pomodoro:** le **3 intere file, semplici o binate**, di piante che insistono al centro della partita;
- **tabacco:** devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di 3 file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della quantità di prodotto ottenibile dalla partita assicurata;
- **mais e soia:** devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di 5 file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **frumento, orzo e sorgo:** in caso di danni da Vento Forte, devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento e distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **agrumi, frutta, olive:** **una pianta ogni 20 per ogni filare** o, per filari con **numero di piante inferiore a 20, una pianta** per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere **escluse le piante di testata**.

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, in una unica soluzione alla data convenuta, nei modi e limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, e senza il tacito rinnovo.

La decorrenza delle singole garanzie **decorre** dalla data di notifica esposta nell'Integrativa, a partire dalle ore 12 del:

- Terzo giorno successivo alla data di notifica per le avversità Grandine e Vento Forte;
- Sesto giorno successivo alla data di notifica per le avversità Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico;
- Trentesimo giorno successivo alla data di notifica per le avversità Vento Caldo.

La garanzia **cessa** alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre le ore 12 delle seguenti date:

- per le avversità "Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Sbalzo Termico, Vento Forte, Vento Caldo" il 20 novembre per le Colture a ciclo primaverile/estivo, il 30 luglio dell'anno in corso per le Colture erbacee a ciclo autunno/vernino, il 30 luglio anno successivo alla semina per le Colture erbacee a ciclo autunno/vernino biennali, il 30 luglio anno successivo alla fioritura per gli Agrumi;
- per l'avversità "Vento Forte" il 1° ottobre per la coltura di Actinidia.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate (vedasi DIP Aggiuntivo).



Come posso disdire la polizza?

Il contratto assicurativo, considerata la durata temporanea, non prevede il diritto di recesso da parte del Contraente e/o di UnipolSai, tranne nei casi previsti dalla legge.

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l'esecuzione di interventi colturali straordinari, puoi fare richiesta, a mezzo telegramma, fax o e-mail, alla Direzione di UnipolSai la quale potrà, nel termine massimo di **5 giorni** dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo.

La mancata accettazione dell'offerta da parte tua, comporta la rinuncia alla domanda. Invece in caso di tua accettazione dell'offerta, il contratto si intende risolto.

Assicurazione multirischio Non Agevolata Integrativa sulle rese a seguito di avversità atmosferiche



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

TIPOLOGIA DI POLIZZA ASSICURABILE:

- PACCHETTO B:

- a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;
- b) Franchigia fissa in caso di Avversità di Frequenza abbinata ad Avversità Catastrofale;
- c) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di pioggia;
- d) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).

- PACCHETTO C:

- a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;
- b) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di pioggia e/o ad Avversità Accessorie;
- c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).

- PACCHETTO F:

- a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;
- b) Franchigia combinata;
- c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).

- a) Franchigia fissa in caso di evento singolo (in caso di abbinamento di avversità Catastrofali (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità) e di Grandine e/o Vento Forte, la franchigia applicata è quella di queste ultime avversità); la copertura prevede una franchigia fissa in caso di singolo evento che colpisce la Specie che varia:

dal 10 al 20% per la Grandine e per il Vento Forte, e fissa del 30% per Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Vento Caldo.

- b) Franchigia combinata: la copertura prevede una franchigia combinata fissa del 30% a seguito di combinazione di eventi/avversità atmosferiche con franchigie diverse.

- c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte); la copertura prevede una franchigia opzionale come segue:

a scelta dell'Assicurato, elevazione della franchigia base relativa alla garanzia Grandine e Vento Forte:

- franchigia 15% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;
- franchigia 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;
- franchigia 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto; in caso di danni combinati con altre avversità, la franchigia resta comunque fissa al 30%.

La copertura è prestata altresì con l'applicazione dello scoperto espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, di ogni singola partita, al netto della franchigia contrattuale;

- **scoperto del 10% per Grandine singola, su tutti i prodotti;**

- scoperto del 10% per Vento Forte singolo o combinato con Grandine sulle Specie "Cereali, Ciliegie, Colza, Girasole, **Mais**, Mandorle, Nettare precoci e tardive, Nocciole, Noci, Olive, Patate, Pomodoro Concentrato, da Industria o da Tavola, Tabacco e Tabacco Kentucky, Vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di neri di vite, pioppi e vivai di pioppi";
- scoperto del 20% per Vento Forte singolo o combinato con Grandine sulle Specie "**Orticole da seme**, Pere precoci e tardive, Susine precoci e tardive";
- scoperto 10% per Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Gelo/Brina, Sbalzo Termico, Siccità sui prodotti Irrigui, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro per tutti i prodotti;
- scoperto del **20%** per Siccità su prodotti Non Irrigui sulla Specie "Girasole, Mais, Soia, Sorgo".

Sono altresì previste le seguenti esclusioni di garanzia:

- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- danni provocati da asportazione superficiali di substrato ed asportazione e/o dilavamento di prodotto assicurato determinati dalla formazione di ruscelli dovuta a pendenza del terreno;
- danni conseguenti all'impossibilità di accesso nell'appezzamento con mezzi meccanici, a seguito di Eccesso di Pioggia, che determini la mancata o non puntuale esecuzione dei trattamenti fitosanitari e della raccolta del prodotto assicurato;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio;
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni conseguenti a fitopatie,
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudichino la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- danni causati dall'evento Eccesso di Pioggia, su tutti i prodotti, verificatisi nel periodo della fioritura;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia del Sinistro; in caso di Sinistro l'Assicurato deve comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, l'evento denunciato, la percentuale di danno presumibile, allegando alla denuncia i documenti assuntivi per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave. Obblighi in caso di sinistro: <u>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</u> a) darne avviso all'Agenzia, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro 3 giorni, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) in caso di denuncia su avversità Sbalzo Termico, la denuncia di danno deve essere presentata entro e non oltre le successive 36 ore; c) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo; d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione ad UnipolSai qualora si renda necessaria l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie; e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dagli "Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento"; f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), d), e), f) può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio previsto dal "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)". L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell'evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto. Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per Vento Forte, l'Assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l'evento ha causato una caduta del prodotto. Gestione da parte di altre imprese: non è prevista contrattualmente la gestione dei sinistri da parte di altra impresa. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Il contratto assicurativo non prevede il diritto di recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<u>PRODOTTI ARBOREI:</u> <u>AGRUMI</u> <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Tutte le garanzie hanno inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima della decorrenza dalle ore 12.00 del 1 luglio (1° ottobre per Limoni estivi-verdelli), relative all'anno di stipulazione del contratto e terminano; dalle ore 12.00 del 30 novembre per le Mandarance simili; il 31 gennaio per i Limoni
--------	---

	primo fiore; il 28 febbraio per le Arance varietà Moro e Navelina, Mandarance, Mandarinini; il 30 marzo per Limoni invernali e Kumquat; il 30 aprile per le Arance varietà Sanguinello, Tarocco, Mandarinini varietà "Ciaculli", Pompelmi, Bergamotti e Chinotti; il 30 maggio per le Arance varietà Ovale e Valencia ed il 30 giugno per i Limoni estivi. FRUTTA <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Per tutte le specie indicate e per le relative garanzie, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite: ➤ Schiusa delle gemme per Specie di "Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine" per la Garanzia Sbalzo Termico; per la Specie Actinidia per tutte le garanzie; ➤ Allegagione (caduta dei petali) per Specie "Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine" per le Garanzie Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Vento Forte, Vento Caldo; Per i prodotti sottorete antigrandine, per la Garanzia Grandine, la cessazione dalle ore 12 del: ➤ 15 maggio per Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine; ➤ 25 maggio per Mele e pere; ➤ 31 maggio per Actinidia. OLIVE <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Le garanzie hanno le seguenti decorrenze convenzionali: ➤ dalle ore 12 del 20 giugno per Vento Forte con caduta delle drupe; ➤ dall'allegagione per Vento Forte con abbattimento delle piante e tutte le altre garanzie; e cessano alle ore 12 del: ➤ 15 ottobre per Olive da olio e da tavola per la garanzia Vento Forte con caduta delle drupe; ➤ 30 novembre (Olive da olio) e 31 ottobre (Olive da tavola) per Allegagione per la garanzia Vento Forte con abbattimento delle piante e tutte le altre garanzie. UVA <u>Decorrenza delle garanzie e limitazioni</u> Tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme. Relativamente alla sola avversità Eccesso di Pioggia, è prevista l'applicazione delle seguenti limitazioni: ➤ <u>Uva da Vino</u> sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi alla data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino. ➤ <u>Uva da Tavola</u> sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta. VIVAI Tutte le garanzie hanno inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o dalla schiusa delle gemme, e terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre. PRODOTTI ERBACEI: CEREALI (Avena, Farro, Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Mais, Sorgo, Riso); INDUSTRIALI (Barbabietola da Zucchero e da Seme, Tabacco); LEGUMINOSE (Fagioli, Fagiolini, Piselli, Soia); LEGUMINOSE (Fagioli; Fagiolini; Piselli; Soia); ORTICOLE (Basilico, Carote, Finocchio, Porro, Prezzemolo, Ravanello, Sedano, Bietola da Costa, Cicoria, Cima di Rapa, Indivia, Lattuga, Spinacio, Carciofi, Cavolfiore, Cavoli, Cetrioli, Zucche, Zucchine, Cipolle, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Patate, Peperoni, Pomodori); PICCOLI FRUTTI (Fragole e Fragoline di Bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina). • <u>Decorrenza</u>; le garanzie, salvo dove non sia diversamente indicato, hanno inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto. Ad eccezione dei prodotti: avena, farro, frumento (tenero e duro), mais, orzo, riso, segale, soia, triticale, per tutti gli altri prodotti erbacei, compresi i prodotti di secondo raccolto, sul documento assuntivo, devono essere indicate obbligatoriamente la data della semina o del trapianto, nonché la data presumibile di raccolta. • <u>Cessazione</u>; per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e terminano, in ogni caso, all'estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Fragole e Piccoli Frutti, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da consumo fresco), Zucche, Zucchine e altre Orticole gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che vogliono assicurare la propria produzione sul territorio nazionale dai danni a seguito di avversità atmosferiche, come definite dal PGRA, usufruendo del Contributo Pubblico previsto per la copertura.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 13,50% del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	<i>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:</i> UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	<i>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</i> <i>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</i> <i>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</i> <i>c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;</i> <i>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</i> <i>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</i>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto prevede che, per tutte le garanzie, l'Assicurato possa devolvere la risoluzione di una controversia insorta sull'accertamento del danno ad un collegio di periti. L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta ad UnipolSai mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o telegramma, entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito. Gli indirizzi a cui inviare la richiesta di perizia d'appello sono rispettivamente: PEC: grandine@pec.unipolassicurazioni.it Telegramma: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., Liquidazione Grandine Via Stalingrado n.45 40128 Bologna. Entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, UnipolSai deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti, scelti dall'Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza-Convenzione. Entro 3 giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza-Convenzione. Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. Resta in ogni caso fermo il diritto di UnipolSai e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

	Pagina
• Meccanismo di funzionamento di soglia, franchigie e limiti di indennizzo (con esemplificazioni numeriche)	11
• Glossario	13
• Condizioni generali di assicurazione	18
• Condizioni speciali di assicurazione	32
<i>Arboree</i>	34
<i>Erbacee</i>	52
• Valutazione danno complessivo delle avversità diverse da grandine	88
• Informativa privacy	90

PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SI VEDA QUANTO INDICATO ALLA SUCCESSIVA PAG. 17

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di soglia, franchigie e limiti di indennizzo mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della soglia

1° esempio

Somma assicurata in due partite: € 10.000,00

Partita n.1: € 7.000,00

Partita n.2: € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia: 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato partita n.1: 60 % (pari a € 4.200,00)

Danno accertato partita n.2: 20 % (pari a € 600,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera produzione: 48% (pari a € 4.800,00), avendo quindi superato la soglia del 20% si procede ad indennizzare il danno accertato sulla singola partita.

Indennizzo partita n.1: 60% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 50% (pari a € 3.500,00) Indennizzo partita n.2: 20% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 10% (pari a € 300,00) Indennizzo: 38% (pari a € 3.800,00)

2° esempio

Somma assicurata in due partite € 10.000,00

Partita n.1 € 7.000,00

Partita n.2 € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato n.1: 10 % (pari a € 700,00)

Danno accertato n.2: 30 % (pari a € 900,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera produzione: 16% (pari a € 1.600,00)

L'indennizzo è dovuto per singola partita, in base all'entrata in funzione dell'integrativa, e sarà pari a: partita n.1: 10% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 0% nessun risarcimento; partita n.2: 30% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 20% (pari a € 600,00) Indennizzo: 6% (pari a € 600,00).

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Danno accertato 65% (pari a € 6.500,00)

Indennizzo: 55% (pari a € 5.500,00)

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 30% (pari a € 3.000,00)

Danno accertato 25% (pari a € 2.500,00)

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo:

1° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Franchigia 10% (pari a € 5.000,00)
Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)
Danno al netto della franchigia 85% (pari a € 42.500,00)
Limite di indennizzo 80% (pari a € 40.000,00)
Indennizzo: € 40.000,00.

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Franchigia 30% (pari a € 15.000,00)
Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)
Danno al netto della franchigia 65% (pari a € 32.500,00)
Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)
Indennizzo: € 32.500,00.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limite di indennizzo:

1° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)
Danno accertato 40% (pari a € 20.000,00)
Danno al netto della franchigia 25% (pari a € 12.500,00)
Scoperto 10% (pari a € 1.250,00)
Danno al netto dello scoperto 22,5% (pari a € 11.250,00)
Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)
Indennizzo: € 11.250,00.

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)
Danno accertato 98% (pari a € 49.000,00)
Danno al netto della franchigia 83% (pari a € 41.500,00)
Scoperto 10% (pari a € 4.150,00)
Danno al netto dello scoperto 74,7% (pari a € 37.350,00)
Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)
Indennizzo: € 35.000,00.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

ANTERISCHIO: Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia prima della decorrenza del rischio.

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO: Il risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA: Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA: Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: VEDASI DECLARATORIA RIPORTATA NEL MOD. 1506

COLTURA IRRIGUA: Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE: Soggetto che stipula l'assicurazione; nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende l'organismo associativo riconosciuto a termini di legge.

DATI AGROMETEREOLOGICI: In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 30 Km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

EMERGENZA: Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA: Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO: Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.

IMPRESA AGRICOLA: Complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall'Imprenditore Agricolo che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTEGRATIVA AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AGEVOLATO: Come il Certificato/Polizza di Assicurazione di cui forma parte integrante, il documento contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire come identificato nel Piano Assicurativo Individuale **PAI** ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio comprensivo delle imposte di legge (pari al 2,5%), e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale parte integrante del fascicolo aziendale;
- nel caso di certificato di assicurazione la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi simili operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente;

INTERMEDIARIO: Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n° 209 – Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE: Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LIMITE DI INDENNIZZO: La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA: Per notifica si intende la comunicazione alla Società e al **Contraente** dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, effettuata a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla Società stessa, avvenuta con mail, lettera raccomandata, trasmissione telematica, telegramma o fax. Essa deve contenere almeno: nome dell'Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia e soglia di danno.

PGRA: Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI Piano Assicurativo Individuale [all. B, lettera b) del D.M.162 del 12/1/2015]: È un documento che descrive i raccolti che l'Imprenditore Agricolo intende assicurare in relazione al Piano Colturale. Esso costituisce un allegato alla polizza di assicurazione.

PARTITA/APPEZZAMENTO: Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel documento assuntivo (certificato o polizza individuale), coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. **Devono essere considerati partite a sé stanti, da indicare su certificato/polizza individuale di assicurazione separato, le coltivazioni dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.**

PIANO CULTURALE: Documento univocamente identificato all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR 1° dicembre 1999 n° 503 e all'art. 13 del Dlg. del 29 marzo 2004 n° 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'Agricoltore.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE: VEDASI DECLARATORIA RIPORTATA NEL MOD. 1506B

POLIZZA-CONVENZIONE: Nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo della copertura assicurativa.

PREZZO: Il valore unitario del prodotto stabilito dal MIPAAFT con apposito decreto ministeriale.

PRODOTTO: Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA in vigore.

PRODUZIONE: Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA: Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, all'interno del medesimo territorio comunale, con riferimento a ciascuna tipologia di prodotto vegetale. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei 3 ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui 5 anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SET INFORMATIVO: L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: DIP Danni, DIP Aggiuntivo danni, Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario, Informativa Privacy.

SCOPERTO: La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

SEMINA: L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: L'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia; nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende la Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA: Limite di danno, espresso in percentuale, riferito all'azienda/comune/prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia, sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO: Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURABILE: Il risultato della moltiplicazione tra la resa media individuale, gli ettari coltivati, ed il prezzo unitario di mercato stabilito con decreto del MIPAAFT, per ogni singolo prodotto assicurato nell'ambito dello stesso Comune. Esso deve essere contenuto nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 16 del Regolamento (UE) 702 della Commissione del 25 giugno 2014 e del PGRA in vigore.

VARIETÀ: Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **Eccesso di Pioggia e Sbalzo Termico**, l'arco temporale - precisato nella relativa definizione - è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere il periodo di tempo corrispondente agli ultimi 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre danni determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort - **velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s** - limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il **50%** le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di **10 giorni, non inferiori comunque ad 80 mm**, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno **80 mm** di pioggia **nelle 72 ore**, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di Pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come **nubifragio** - intensità di almeno **30 mm nell'arco di 1 ora**. **Sono da considerarsi esclusi invece, i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno.**

ECESSO DI NEVE: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno **40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno.**

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori **superiori agli 0° C**, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno **10° C** rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei **3 giorni** che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO (Sirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno **40° C, rilevata a 2 m di altezza dal terreno, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta.**

TIPOLOGIA DI POLIZZE ASSICURABILI NELLA CAMPAGNA ASSUNTIVA				
Pacchetto	Avversità di Frequenza	Avversità Accessorie	Avversità Catastrofali	POLIZZE INTEGRATIVE
B	A scelta dell'Assicurato: solo Grandine; Grandine + Vento Forte; Grandine + Eccesso di Pioggia; Grandine + Vento Forte + Eccesso di Pioggia		Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SULLE AVVERSITA' GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA EVENTUALMENTE SCELTE
	PER IL PRODOTTO PATATA: obbligatori Grandine + Vento Forte + Eccesso Pioggia		Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	L'INTEGRATIVA E' SOLO SULLE AVVERSITA' GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA
C	PER I PRODOTTI CEREALI, MAIS-SORGO, LEGUMINOSE, OLEAGINOSE, OLIVE, FRUTTA, PIANTE INDUSTRIALI, TABACCO, UVA, VIVA: <i>obbligatoria Grandine + a scelta dell'Assicurato altre due garanzie di Frequenza</i> PER I PRODOTTI CUCURBITACEE, MELANZANE, PEPERONI, ORTICOLE, PICCOLI FRUTTI, POMODORI, ALTRI PRODOTTI: <i>obbligatori Grandine + Vento Forte + a scelta dell'Assicurato un'altra garanzia di Frequenza</i> PER IL PRODOTTO PATATA: <i>obbligatori Grandine + Vento Forte + Eccesso Pioggia</i> PER IL PRODOTTO RISO: <i>obbligatori Grandine + Vento Forte + Sbalzo Termico</i> N.B.: La garanzia <u>Eccesso di Neve</u> verrà concesso solo in zone di comprovata necessità	A scelta dell'Assicurato: solo Sbalzo Termico; solo Colpo di Sole/Vento Caldo; Sbalzo Termico + Colpo di Sole/Vento Caldo * La garanzia Sbalzo Termico è opzionabile per tutti i prodotti ad eccezione del Riso in quanto già compresa nel pacchetto.		L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SULLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE SCELTE. PER LA GARANZIA ECCESSO DI NEVE NON E' PREVISTA INTEGRATIVA
F	Grandine + Vento Forte			L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SU ENTRAMBE LE AVVERSITÀ

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 1/2020

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
(Matteo Laterza)



Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE E DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE RIGUARDANTI L'INTEGRATIVA AL CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHI AGEVOLATI.**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma dell'integrativa, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. La garanzia prestata con tale documento di assicurazione deve coincidere esattamente a quella indicata nel corrispondente contratto di assicurazione agevolato.

Art. 2 - Oggetto delle garanzie

La Società, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa - se prevista nelle Condizioni Speciali - per le avversità **Grandine, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Vento Caldo e Vento Forte**, sulla produzione dichiarata nel documento assuntivo agevolato, per danni che non superano la soglia del **20% prevista dal PGRA vigente** per Assicurato/Prodotto/Comune, e che, valutati per singola partita assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili nella parte agevolata.

In particolare la copertura riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del **20% prevista dal PGRA vigente**, per Assicurato/Prodotto/Comune, ma che per singola partita sono superiori al limite minimo della franchigia contrattuale.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 3 - Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare per ogni specie e per singolo comune:

- **La medesima tipologia di polizza con gli stessi eventi atmosferici in garanzia, in tutte le partite che compongono il prodotto posto in copertura;**
- **l'intera produzione aziendale ottenibile nell'annata agraria, per il prodotto posto in garanzia nel medesimo comune;**
- **per le produzioni soggette a disciplinari, le quantità che rientrano nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi, dovendosi intendere queste come limite assuntivo massimo. Nel caso dell'uve DOP (DOC e DOCG) eventuali superi dovranno essere indicati come partite a sé stanti e come tali verranno liquidate in fase di perizia.**

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato si impegna inoltre a fornire:

- **la documentazione comprovante la resa media riscontrata negli ultimi 5 anni (PAI), ove disponibile anche per singole varietà, allo scopo di dimostrare la congruità della resa assicurata;**
- **le mappe catastali relative alle partite assicurate;**
- **il piano colturale del fascicolo aziendale, ove necessario.**

L'Assicurato, infine si impegna a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche e colturali, previste per le varie fasi fenologiche, necessarie all'ottenimento della produzione assicurata, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da asportazione superficiali di substrato ed asportazione e/o dilavamento di prodotto assicurato determinati dalla formazione di ruscelli dovuta a pendenza del terreno;
- d) danni conseguenti all'impossibilità di accesso nell'appezzamento con mezzi meccanici, a seguito di Eccesso di Pioggia, che determini la mancata o non puntuale esecuzione dei trattamenti fitosanitari e della raccolta del prodotto assicurato;
- e) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- f) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- g) incendio;
- h) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- i) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad **allettamento** conseguenti ad eccesso di concimazione o di **elementi nutritivi nel terreno**;
- j) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- k) danni conseguenti a fitopatie;
- l) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- m) danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- p) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudichino la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- q) danni causati dall'evento Eccesso di Pioggia, su tutti i prodotti, verificatisi nel periodo della fioritura
- r) danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Art. 6 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie

L'integrativa deve essere firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, nonché dall'Assicurato o da un suo incaricato.

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla **data convenuta** in caso di **Polizza Convenzione**; **contestualmente** all'emissione della polizza agevolata in caso di **Assicurazione Agevolata Singola**.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il documento di assicurazione.

La decorrenza delle garanzie, per ogni singola integrativa, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali, è:

Garanzia	Decorrenza dalle ore 12.00 del
Grandine e Vento Forte	Terzo giorno successivo alla data di notifica
Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico	Sesto giorno successivo alla data di notifica
Vento Caldo	Trentesimo giorno successivo alla data di notifica

La data di notifica dovrà essere quella esposta nell'integrativa.

In caso di **Polizza Convenzione** la notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente e la polizza integrativa dovrà essere trasmessa al Contraente, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Per tutti i prodotti, ad eccezione di quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, le garanzie cessano alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Specie	Cessazione dalle ore 12.00 del
<i>Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Sbalzo Termico, Vento Forte, Vento Caldo</i>	Colture a ciclo primaverile - estivo	31 ottobre
	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino	30 luglio dell'anno in corso
	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino biennali	30 luglio anno successivo alla semina
	Agrumi	30 luglio anno successivo alla fioritura
<i>Vento Forte</i>	Actinidia	1 ottobre

Art. 7 – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto

Soglia di danno

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della soglia massima di danno del **20% prevista dal PGRA vigente**. Nel caso in cui la perdita causata dagli eventi assicurati superi il limite massimo pari al **20% prevista dal PGRA vigente** della produzione, non è previsto alcun risarcimento. Tale percentuale di danno deve essere riferita al valore assicurato dell'intera produzione aziendale del singolo prodotto, ubicata nel medesimo comune, ancorché coltivata in più appezzamenti e riportata nel documento di assicurazione. Tale produzione deve coincidere con quella dichiarata nel corrispondente contratto assicurativo agevolato collegato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui la perdita di produzione non superi detto limite, la Società applicherà al danno complessivo di ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal contratto assicurativo agevolato. **La soglia di danno si applica separatamente per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, da comprendere sul documento di assicurazione distinto.**

Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle franchigie di seguito indicate e riportate nell'integrativa, espresse in centesime parti del prodotto in garanzia.

Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza.

TIPOLOGIA DI POLIZZA ASSICURABILE	Tipologia di franchigie applicabili
PACCHETTO B	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia fissa in caso di Avversità di Frequenza abbinata ad Avversità Catastrofale; c) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di Pioggia; d) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
PACCHETTO C	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di Pioggia e/o ad Avversità Accessorie; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
PACCHETTO F	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).

a) - franchigia fissa in caso di evento singolo

Specie	Franchigie minime per garanzia		
	Grandine	Vento Forte	Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Vento Caldo.
Arboree da biomassa, bietola da zucchero (radice), canapa (pianta), erbacee da biomassa, grano saraceno, rosa canina, trifoglio (pianta), uva da tavola, uva da vino.	10%	10%	30%
Cereali (granella e seme da riproduzione), colza, girasole (tutte le destinazioni), mais, olive, ravizzone, riso, soia, sorgo.	10%	15%	30%
Actinidia, albicocche, agrumi, cachi o loti, castagne, fichi, fichi d'india, fragole, lamponi, mandorle, mele, melograno, mirtili, more, nettarine, nocciole, noci, patate, pesche, ribes.	15%	15%	30%
Aglio, bietola da zucchero (seme da riproduzione), cavolfiore, cavoli, ceci, cicerchia, cipolla, cipollina, fagioli freschi e secchi, fagiolini, fave, favino, insalata, lenticchie, melanzane, orticole (pianta), peperoni, piselli freschi e secchi, pisello proteico, radicchio, scalogno, spinaci.	15%	15%	30%
Ciliegie, erba medica (seme da riproduzione), orticole (seme da riproduzione), pere, susine, tabacco, tabacco Kentucky, trifoglio (seme da riproduzione).	15%	20%	30%
Barbatelle (franche e innestate), cetrioli, cocomeri, fiori di zuccina, marze, meloni, nesi di vite, piante di vite portinnesti, pioppi (piante), pomodori, talee di vite portinnesto, vivai di piante (da frutto, di olivo, forestali, fragole, pioppi), zucche, zucchine.	20%	20%	30%
Per tutti gli altri prodotti non qui specificati	RD*	RD*	30%

(*) RD Rischi di Direzione: le franchigie verranno fornite dalla Direzione, solo in caso di autorizzazione all'assunzione.

In caso di abbinamento di avversità Catastrofali (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità) e di Grandine e/o Vento Forte, la franchigia applicata è quella di queste ultime avversità.

b) - franchigia combinata

Combinazione eventi	Casistica	Franchigia applicata
GRANDINE + VENTO FORTE		Quella del VENTO FORTE propria del prodotto
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle seguenti avversità: ALLUVIONE, BRINA, COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, GELO, SBALZO TERMICO, SICCITA', VENTO CALDO	Per danni complessivi inferiori o uguali a 30% e danni superiori a 30% ma con Grandine e/o Vento Forte < 5%	Fissa 30%
	Per danni complessivi superiori a 30% e con Grandine e/o Vento Forte ≥ 5%	La franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte eccedente il 30%, fino alla franchigia minima del 20%
ECCESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	Su colture ERBACEE	Fissa 30%
GELO/BRINA + qualsiasi altro evento	Su FRUTTA e UVA	Fissa 30%
EVENTI CHE COMPORTINO ALLETTAMENTO	CEREALI (Avena, Farro, Frumento duro e tenero, Orzo, Segale, Triticale, Riso).	Fissa 15%
ECCESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	CILIEGIE	Fissa 30%

c) - franchigia opzionale

a scelta dell'Assicurato, elevazione della franchigia base relativa alla garanzia Grandine e Vento Forte:
franchigia 15% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;
franchigia 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;
franchigia 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto; in caso di danni combinati con altre avversità, la franchigia resta comunque fissa al **30%**.

Qualora la franchigia della garanzia Grandine venga elevata ad una aliquota superiore rispetto a quanto indicato nella precedente tabella a), la franchigia della garanzia Vento Forte verrà automaticamente ed obbligatoriamente adeguata a quella scelta per la garanzia Grandine.

Limite d'indennizzo e scoperto

L'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo/scoperto, ove previsto, di seguito indicato ed espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, di ogni singola partita, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione del limite d'indennizzo/scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Garanzie	Specie	Limite Indennizzo	Scoperto
Grandine	Tabacco e Tabacco Kentucky	80%	10%
	Vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi e vivai di pioppi	70%	10%
	Colza, Cucurbitacee, Girasole, Pomodori da Industria (Concentrati/Pelati/Pomodorini) o da Tavola, Soia.	70%	10%
	Frutta	80%	10%
	Tutti gli altri prodotti	0	10%
Vento Forte <u>singolo o combinato con Grandine</u>	Cereali, Ciliegie, Colza, Girasole, Mais, Mandorle, Nettare precoci e tardive, Nocciole, Noci, Olive, Patate, Pistacchi, Pomodori da Industria (Concentrati/Pelati/Pomodorini) o da Tavola, Riso, Tabacco e Tabacco Kentucky, Vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi e vivai di pioppi.	70%	10%
Vento Forte <u>singolo o combinato con Grandine</u>	Orticole da seme, Pere precoci e tardive, Susine precoci e tardive.	70%	20%
Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Gelo/Brina, Sbalzo Termico, Siccità sui prodotti Irrigui, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro	Tutti i prodotti	60%	10%
Gelo/Brina <u>singolo o combinato con qualsiasi altro evento</u>	Frutta, Uva	50%	10%
Siccità su prodotti Non Irrigui	Girasole, Mais, Soia, Sorgo	50%	20%
DANNI COMBINATI	Ad eccezione della combinazione Grandine-Vento Forte, per la quale restano applicabili solo le limitazioni già indicate, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, in caso di danni combinati tra tutte le avversità che abbiano limiti di indennizzo o scoperto differenti, verranno applicate le limitazioni relative all'avversità prevalente . In caso di percentuali di danno uguali si applicano le limitazioni dell'avversità più penalizzante .		

È fatto obbligo per i prodotti Girasole, Mais, Soia e Sorgo di indicare sempre, per singola partita sul documento contrattuale, se trattasi di prodotto irriguo o non irriguo.

Art. 8 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. **10 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 9 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto di assicurazione, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno **15 giorni** prima dell'epoca di raccolta o della data di scadenza della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel documento di assicurazione per detta partita, con conseguente **proporzionale** riduzione del premio, a partire dalla data di notifica della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata anche nel caso in cui il prodotto sia già stato colpito da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Sulle partite oggetto di riduzione, non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 10 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il contratto di assicurazione, entro **3 giorni**, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) in caso di denuncia su avversità **Sbalzo Termico**, la denuncia di danno deve essere presentata entro e non oltre le successive **36 ore**;
- c) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie;
- e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. **12 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), d), e), f) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall'art. **8 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro **20 giorni** dalla data dell'evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a **20 giorni** prima dell'epoca di maturazione del prodotto. Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per **Vento Forte**, l'Assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l'evento ha causato una caduta del prodotto.

Art. 11 – Quantificazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - a mezzo telegramma, fax o e-mail. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al **3%** della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i **5 giorni** successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all'art.

13 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti.

Detto perito deve inviare copia della perizia, entro **3 giorni** dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 13 – Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti

La quantificazione del danno deve essere eseguita, per ogni singola partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari per i singoli prodotti indicati nel documento di assicurazione e deve essere rapportata alla produzione effettivamente ottenibile, riferita al momento della raccolta del prodotto assicurato.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita:

- produzione rispetto alla resa media assicurata;
- qualità se prevista nelle Condizioni Speciali;

pertanto:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse, o comunque mancanti, per qualsiasi causa non compresa tra gli eventi assicurati e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel documento di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile devono essere applicate:
 - b1) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - b2) le centesime parti di danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia, come indicato all'art. **8 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)** e quelle relative alla franchigia, così come stabilito all'art. **7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato al medesimo art. **7**.

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla varietà ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. **12 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia e valutare l'epoca più idonea per effettuare la perizia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente integrativa e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Nel bollettino di campagna sarà evidenziata la possibile applicazione di limitazioni del risarcimento dovute a limiti di indennizzo e franchigie; relativamente a queste ultime si precisa che quanto indicato sul bollettino, non è vincolante ai fini del calcolo del risarcimento. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del predetto bollettino di campagna sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva non festiva, a quella della perizia. Trascorsi **3 giorni** da tale spedizione, sarà inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. **14 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Perizia d'appello**, la perizia diverrebbe definitiva.

Art. 14 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito.

Gli indirizzi a cui inviare la richiesta di perizia d'appello sono rispettivamente:

PEC: grandine@pec.unipolassicurazioni.it

Telegramma: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA.

Entro **3 giorni**, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e in caso di:

- **Polizza Individuale** da due periti, scelti dall'Assicurato stesso;
- **Polizza-Convenzione** da due periti scelti dall'Assicurato tra i nominativi riportati nell'elenco allegato alla stessa.

Entro **3 giorni** dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Questo in caso di **Polizza Individuale**, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicate le partite danneggiate.

In caso di **Polizza-Convenzione**, il Terzo perito dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nell'elenco allegato alla stessa.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.

Art. 15 – Norme particolari della perizia d'appello

Se è stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. **12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. **10 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 16 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, salvo quanto previsto dall'art. **20 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Rettifiche**.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato:

- in caso di **Polizza-Convenzione** nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente;
- in caso di **Polizza Individuale** a partire dal **15 dicembre** e comunque entro e non oltre **20 giorni** dalla predetta data.

Art. 18 – Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 19 – Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 20 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 21 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il documento assuntivo.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l'esecuzione di interventi colturali straordinari e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma fax o e-mail, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - questa potrà, nel termine massimo di **5 giorni** dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 24 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 – Imposte ed altri oneri

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, all'integrativa ed agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

LE CONDIZIONI SPECIALI PER I SINGOLI PRODOTTI SONO OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL DOCUMENTO ASSUNTIVO.

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 1 – Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto, coltivato secondo i criteri di buona agricoltura, purché non sia stato colpito da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

PRODOTTI ARBOREI:

		Pagina
AGRUMI	(Arance, Bergamotti, Cedri, Mandarini, Mandaranci, Pompelmi e tutti i diversi incroci)	36
FRUTTA	(Actinidia; Cachi o Loti; Drupacee: albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine; Fichi e Fichi d'India; Melograno, Pomacee: mele, pere; Mandorle, Noci, Nocciole)	38
OLIVE	(da Olio e da Tavola)	43
UVA	(da Vino e da Tavola)	44
VIVAI	(Barbatelle; Pianta Madre Nesti di Vite; Pianta Madre Portinnesti; Astoni, Pianta da Frutto e Olivo; Pioppi)	46

AGRUMI

ARANCE (097), ARANCE PRECOCI (268), BERGAMOTTI (330), CEDRI (129), CHINOTTI (331), KUMQUAT (332), LIMONI (098), LIMONI PRECOCI (278), MANDARANCE (065), MANDARANCE PRECOCI (277), MANDARINI (099), MANDARINI PRECOCI (280), POMPELMI (072), SATSUMA (333), TANGELO (128)

Art. 2 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Tutte le garanzie hanno inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione del contratto e terminano, fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, alle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto (ad eccezione delle mandarance simili):

Specie/Varietà	Decorrenza dalle ore 12.00 del	Cessazione dalle ore 12.00
Mandarance simili (Tangelo, Mapo, Satsuma Miyagawua, Satsuma Okitsu);	1 luglio	30 novembre
Limoni primo fiore	1 giugno	31 gennaio
Arance varietà Moro e Navelina, Mandarance, Mandarinini (esclusa Varietà "Ciaculli")	1 luglio	28 febbraio
Limoni invernali, Kumquat	1 luglio	30 marzo
Arance varietà Sanguinello, Tarocco (Ippolito, Sciara, Meli, Messina, S. Alfio, Scirè), Mandarinini varietà "Ciaculli", Pompelmi, Bergamotti, Chinotti	1 luglio	30 aprile
Arance varietà Ovale e Valencia	1 luglio	30 maggio
Limoni estivi (verdelli)	1 ottobre	30 giugno

Art. 3 – Precisazioni sul prodotto Limoni

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore), o per la sola produzione del limone estivo (verdello), o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 4 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Agrumi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; con segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo (flavedo), tracce di alterazione dell'epicarpo	0	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, lieve alterazione dell'epicarpo	0	25
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, media alterazione dell'epicarpo	0	50
d)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), notevole alterazione dell'epicarpo	0	80
e)	Frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

FRUTTA

Art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, per tutte le specie qui sotto indicate e per le relative garanzie, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite **alle seguenti fasi**:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, melograno, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine.	Sbalzo Termico	Schiusa delle gemme	31 ottobre
	Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Vento Forte, Vento Caldo.	Allegagione (Caduta dei petali)	
Actinidia	Vento Forte	Schiusa delle gemme	1 ottobre
	Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Vento Caldo.		31 ottobre

Prodotti sottorete antigrandine		
Specie/Prodotto	Garanzia	Cessazione dalle ore 12.00 del
Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine	Grandine	15 maggio
Mele, melograno, pere	Grandine	25 maggio
Actinidia	Grandine	31 maggio

Art. 6 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Albicocche (093), Albicocche Precoci (094), Actinidia (100), Cachi o Loti (095), Fichi (077), Fichi d'India (197), Mele (083), Nettare (887), Nettare Precoci (987), Pesche (087), Pesche Precoci (871), Susine (091), Susine Precoci (911)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); - 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); - 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	0	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	0	90 85*
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

N.B.: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 40% si intende anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

Art. 7 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Pere (085), Pere Precoci (851)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	40
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	0	90
e)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Art. 8 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Mandorle (078), Noci (079), e Nocciole (080)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla Grandine	0	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	0	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	0	70
d)	Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

Art. 9 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Melograno (133)

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo.	0	15
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	0	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	0	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	0	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	0	90
g)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Art. 10 - Danno di quantità e di qualità – Tabella per Ciliegie (089), Ciliegio Acido (415).

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	0	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	0	70
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Il danno da “**cracking**” – spaccatura dei frutti - è strettamente legato alla definizione dell’evento **Eccesso di Pioggia**, pertanto sono da escludersi i danni riconducibili ad umidità.

OLIVE

Art. 11 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie hanno le seguenti decorrenze convenzionali:

Garanzia	Decorrenza		Cessazione ore 12.00 del
<i>Vento Forte con caduta delle drupe</i>	Ore 12.00 del 20 giugno	Olive da Olio	15 ottobre
		Olive da Tavola	
<i>Vento Forte con abbattimento delle piante</i>	Allegagione	Olive da Olio	30 novembre
		Olive da Tavola	31 ottobre
<i>Tutte le altre garanzie</i>	Allegagione	Olive da Olio	30 novembre
		Olive da Tavola	31 ottobre

Art. 12 – Danno di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella per Olive da Olio (081)

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	10
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	35
d)	Drupe con lesioni cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	60
e)	Drupe con lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	80
f)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Tabella per Olive da Tavola **(181)**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	30
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	60
d)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

UVA

Art. 13 – Decorrenza delle garanzie e limitazioni

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e cessano alle ore 12.00 del 20 ottobre.** Relativamente alla sola avversità **Eccesso di Pioggia**, è prevista l'applicazione delle seguenti limitazioni:

Uva da Vino - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi:

nei **20 giorni** precedenti e nei **5 giorni** successivi alla data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno **3 giorni** prima dell'effettuazione.

Uva da Tavola - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei **20 giorni** precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

UVA DA VINO (002)**Art. 14 – Operatività delle garanzie**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità causate da tutti gli altri eventi assicurati, che vengono valutati CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Il coefficiente non può superare comunque le percentuali indicate in base alla tipologia di prodotto assicurato.

Uva da Vino Qualità Maggiorata (002B)**Tabella qualità base**

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente per tutte le varietà, dalle ore **12.00** del **15 giugno** per l'intero territorio nazionale.

Ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

Uva da Vino Qualità Extra (002C)**1) Tabella qualità base**

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, dalle ore **12.00** del **15 giugno** e termina alle ore **12.00** del **25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

2) Tabella qualità extra

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
75% ed oltre di acini danneggiati	75%
meno del 75% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, dalle ore **12.00** del **25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

Per entrambe le garanzie, ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

UVA DA TAVOLA (003)**Art. 15 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie decorrono convenzionalmente e per tutte le varietà, dalla schiusa delle gemme e terminano alle ore 12.00 del 20 ottobre, per l'intero territorio nazionale, con la sola eccezione dell'avversità **Eccesso di Pioggia** per la quale si rimanda a quanto precisato nel precedente art. 13 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie e limitazioni*.

Art. 16 - Danno di qualità – Tabella per Uva da Tavola (003)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella qualità base

Classificazione riferita al numero di acini che formano il grappolo intero	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati e/o perduti	50%
meno del 50% di acini danneggiati e/o perduti	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti

VIVAI**BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO (061) (VIVAI DI VITE)****Art. 17 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie sono prestate per innesti talea (barbatelle innestate) che siano immuni da malattie, tare o difetti in corrispondenza delle norme vigenti, nonché presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Art. 18 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie hanno inizio dall'attecchimento dell'innesto talea, terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 19 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Vite

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia.	0	0
b)	Lesioni interessanti il cambio.	0	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	0	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	60
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	0	80
f)	Gli innesti talea (barbatelle innestate) con lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti o asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

Art. 20 – Distruzione germoglio principale

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PIANTE MADRI DI NESTI DI VITE (165) (PIANTE DI VITI PORTA GEMME DA INNESTARE)

Art. 21 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie sono prestate per i nesti, secondo le norme vigenti, che siano immuni da malattie, tare o difetti.

Art. 22 – Requisiti

I nesti per i quali vengono prestate le garanzie devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro compreso fra **6,5 e 14 mm**;
- lunghezza di circa **5 cm** (di cui **1 cm** sopra la gemma e **4 cm** sotto).

Art. 23 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie hanno **inizio dal germogliamento** e terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00** del **31 ottobre**.

Art. 24 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Nesti di Vite (165)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale.	0	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	30
c)	Lesioni e lacerazioni non rimarginate al cilindro centrale; lesioni al midollo.	0	70
d)	Le marze non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE (164) (PIANTE DI VITI PORTA INNESTI)**Art. 25 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite.

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, esse hanno inizio dalla **schiusa delle gemme**; terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00** del **31 ottobre**.

Art. 26 – Indicazioni per la compilazione dei certificati

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 27 – Requisiti del prodotto assicurato

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra **7 e 12 mm**, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a **6,5 mm**;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a **14 mm**;
- lunghezza di **35 - 40 cm** circa.

Art. 28 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piante di Vite Porta Innesti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.	0	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	25
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	0	50
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	70
e)	Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO (376), PIANTE DA FRUTTO (062), e DI OLIVO IN VIVAIO (123)**Art. 29 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano unicamente gli astoni di un anno, intendendosi come tali le piante di vivaio di 1 anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo; sono da considerarsi esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 30 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e terminano, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 31 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0	0
b)	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.	0	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni svettati.	0	30
d)	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati.	0	60
e)	Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi.	0	80
f)	Gli astoni stroncati o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

PIOPPI IN VIVAIO (063)

Art. 32 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano la sola produzione dell'annata.

Art. 33 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, per i vivai qui sotto indicati, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Vivai di 1 anno	Tutte le garanzie	Attecchimento avvenuto	31 ottobre
Vivai di 2 anni		Schiusa delle gemme	

Art. 34 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Vivai di Pioppi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Vivaio di un anno

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 80 cm dalla base.	0	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	0	50
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	65
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Vivaio di due anni

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno.	0	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	0	60
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	80
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

PRODOTTI ERBACEI:

		Pagina
CEREALI:	(Avena, Farro, Frumento duro e tenero, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Spelta, Triticale; Mais, Sorgo; Riso)	55
INDUSTRIALI:	(Barbabietola da Zucchero e da Seme; Piante Portaseme; Tabacco)	59
LEGUMINOSE:	(Fagioli e leguminose minori: ceci, cicerchia, fave, favino, lenticchie, lupino; Fagiolini; Piselli)	66
OLEAGINOSE	(Girasole, Soia)	68
ORTICOLE:	(Basilico, Carote, Finocchio, Porro, Prezzemolo, Ravanello, Sedano; Bietola da Costa, Bietola liscia da taglio, Cima di Rapa, Radicchio; Carciofi; Cavolfiore, Broccoli, Cavoli tutti; Cetrioli, Zucche, Zucchine; Cipolle; Cocomeri, Meloni; Melanzane; Patate; Peperoni; Pomodori; Spinaci)	70
PICCOLI FRUTTI:	(Fragole e Fragoline di Bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina)	84

Art. 35 – Decorrenza delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie, salvo dove non sia diversamente indicato, hanno inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto. Ad eccezione dei prodotti: avena, farro, frumento (tenero e duro), mais, orzo, riso, segale, soia, triticale, per tutti gli altri prodotti erbacei, compresi i prodotti di secondo raccolto, **sul documento assuntivo, devono essere indicate OBBLIGATORIAMENTE la data della semina o del trapianto, nonché la data presumibile di raccolta.**

Art. 36 – Cessazione di tutte le garanzie

Sempre a parziale deroga del predetto art. 6, per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, **tutte le garanzie** si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e terminano, in ogni caso, all'estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti **Cetrioli, Cocomeri, Fragole e Piccoli Frutti, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro** (da consumo fresco), **Zucche, Zucchine e altre Orticole** - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. **In ogni caso per i prodotti Mais, Soia e Sorgo di secondo raccolto, tutte le garanzie cessano alle ore 12.00 del 31 ottobre.**

Art. 37 – Proroga delle garanzie

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, **tutte le garanzie** dichiarate nel documento assuntivo, sono prorogate fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - con telegramma, fax o e-mail, entro il giorno di effettuazione dell'operazione e la validità delle garanzie non andrà in nessun caso oltre:

- **7 giorni** dalla suddetta data per i prodotti bietola da seme, cipolle, fagioli secchi, piselli secchi e semi di piante ortensi.

Art. 38 – Destinazione del prodotto

Per i seguenti prodotti, nel documento assuntivo, deve essere sempre indicata la destinazione:

- **Fagioli, Fagiolini, Piselli: consumo fresco, industria conserviera, seme;**
- **Patata e Spinaci: consumo fresco o industria.**

Art. 39 – Apertura del sinistro

Per i prodotti:

ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie, Spinacio;

SEMI DI PIANTE ORTENS: tutte le specie;

a deroga dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato con telegramma, fax o e-mail, alla Direzione della Società – Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - entro le **24 ore successive.**

CEREALI

AVENA (401), FARRO (701), FARRO (seme da riproduzione 700), FRUMENTO DURO (901), FRUMENTO DURO (seme da riproduzione 146), FRUMENTO TENERO (001), FRUMENTO TENERO (seme da riproduzione 147), GRANO SARACENO (101), ORZO (601), SEGALE (501), SPELTA (801), TRITICALE (301)

Art. 40 - Decorrenza e cessazione delle garanzie

Garanzia	Decorrenza	Cessazione
<i>Vento Forte</i>	Dall'inizio della fase fenologica di spigatura.	<i>Maturazione agronomica o di raccolta del prodotto</i>
<i>Tutte le altre garanzie</i>	Dall'emergenza.	

Art. 41 – Danno di qualità – Tabella per Frumento Tenero e Duro, Orzo

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine, a scelta dell'Assicurato**, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità**. La perdita di qualità si applica convenzionalmente per danni relativi agli eventi Grandine che si verifichino dalla fase fenologica di **spigatura**, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il **50%** delle piante presenti nell'appezzamento raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Frumento Tenero e Duro, Orzo	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione

MAIS (005) E SORGO (208)

Art. 42 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura **irrigua o non irrigua**. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello scoperto come riportato all'art. 7 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**.

Art. 43 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Mais da granella e da seme	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dall'inizio della fase di maturazione farinosa , in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico;
Mais da insilaggio e da biomassa, sorgo da granella	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di maturazione cerosa , intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
Mais dolce	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di maturazione lattea , intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
Tutti prodotti	Tutte le altre garanzie	Dall'emergenza.	Maturazione agronomica o di raccolta del prodotto.

Per tutte le tipologie di Mais e Sorgo, tutte le garanzie sottoscritte cesseranno entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

MAIS DA GRANELLA (005), MAIS DA INSILAGGIO (007), MAIS DA TRINCIATO PER BIOGAS (305), SORGO DA GRANELLA (208) e SORGO (seme da riproduzione 208)

Art. 44 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Operatività, decorrenza e cessazione

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità.**

Prodotto	Decorrenza danno di Qualità	Cessazione
Mais da granella, insilaggio, sorgo da granella	"Fine seconda sottofase di levata " (emissione della 9a - 10a foglia nelle classi FAO 600-700) - situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico	Alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per il prodotto Mais da insilaggio la garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Il danno di qualità imputabile alla Grandine è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Tabella per:

Mais e Sorgo granella	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione

Tabella per:

Mais insilaggio	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

MAIS (seme da riproduzione 105)

Art. 45 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferiscono al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio e, per il solo danno **Grandine** è prevista l'estensione al danno di qualità. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascuna partita.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire, a condizioni normali, anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.

Art. 46 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei **30 giorni** che precedono e seguono la fioritura ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais da seme	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE (205)**Art. 47 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza, Tabella e Cessazione**

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce”. Il danno di qualità è riconosciuto solo per le **grandinate** che si verificano nei **30 giorni** che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais dolce	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Le garanzie per mais dolce, cessano alla fine della fase di **maturazione latte**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il **50%** delle piante presenti nell’appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

RISO (004), RISO (seme da riproduzione 903), RISO INDICA (904) e RISO INDICA (seme da riproduzione 903)**Art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte**

La garanzia relativa all’avversità **Vento Forte** decorre dalla fase di botticella e termina:

- per il riso **japonica** alle ore **12.00** del **20 settembre**;
- per il riso **indica** alle ore **12.00** del **30 settembre**.

Art. 49 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Tabella per Riso e Riso Indica

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine**, a scelta dell’Assicurato, per l’intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità**.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Riso	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul prodotto residuo	0	2	4	7	9	11	13	15	17

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Art. 50 – Operatività della garanzia Sbalzo Termico

A parziale deroga ed integrazione di quanto indicato nella definizione di **Sbalzo Termico**, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano comportato la misurazione di temperature inferiori ai **13° centigradi**, verificatisi nel periodo compreso tra il **15 luglio** ed il **20 agosto**, che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 51 – Riso Indica, lungo B

Le varietà del gruppo Indica, aventi caratteristiche agronomiche proprie, sono le seguenti:
 Achille, Adelio, Adret, Albatros, Apollo, Armonia, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Atlantis, Blue Bell, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 46, CI 71, CI 80, CI XI 745, Condor, Corimbo, CrI B1, Dedalo, Ecco 63, Ellebi, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giglio, Giove, Gladio, Graldo, Icaro, Idra, Lemont, Libero, Mare CI, Mercurio, Mida, Ninfa, Oceano, Oscar, Pegaso, Perseo, Porto, Puntal, Rea, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio CI, Sperimentali Gr. Lungo B, Sprint, Star, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano, Varie Lungo B, XI745, Zena.

INDUSTRIALI

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (028) (RADICE)**Art. 52 – Operatività delle garanzie**

La garanzia, per tutti gli eventi assicurati, riguarda la sola perdita di quantità causata al prodotto di ogni singola partita. Il danno da defogliamento è compreso nel danno di quantità.

BARBABIETOLA DA SEME (015) (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO)**Art. 53 – Descrizione del prodotto**

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: **monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.**

Art. 54 – Operatività delle garanzie

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

PIANTE PORTASEME (ORTICOLE E FORAGGERE)

BASILICO (972), BIETOLA DA COSTA (971), BROCCOLO (043), BUNCHING ONION IBRIDO (167), BUNCHING ONION STANDARD (102), CAVOLO CAPPUCCIO o VERZA (044), CAROTE (042), CAVOLFIORE (185), CETRIOLI (196), CICORIA (522), CIPOLLA (045), ERBA MEDICA (037), FINOCCHIO (112), INDIVIA (120), INSALATE (046), LATTUGA (218), PORRO (047), PREZZEMOLO (048), RAVANELLO (050), RADICCHIO (520), SEDANO (051), TRIFOGLIO (039), ZUCCHE (313), ZUCCHINE (214).

Art. 55 – Obblighi dell'Assicurato

Sono comprese in questa categoria tutte le produzioni orticole e foraggere destinate alla produzione di sementi; la messa in copertura delle produzioni è limitata agli Assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con una azienda sementiera.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Direzione, se specificamente richiesto o, del perito in fase di liquidazione dei danni, il documento attestante: l'azienda a cui verrà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

L'assunzione di produzioni non certificate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione, riservandosi questa, di accettare o meno il rischio.

Art. 56 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, e all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Cessazione di tutte le garanzie*, la decorrenza e la cessazione di tutte le garanzie sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00
Tutti i prodotti	Tutte le garanzie	Per piante a ciclo annuale: Dall'emergenza in caso di semina; da attecchimento in caso di trapianto. Per piante a ciclo biennale: Dal risveglio vegetativo del II° anno.	20 giugno per: Broccolo, Bunching Onion ibd e std
			30 giugno per: Cavolfiore
			25 luglio per: Bietola da Costa, Cavolo Cappuccio o Verza, Cipolla, Indivia, Ravanella
			25 agosto per: Carote, Cetrioli, Cicoria, Erba Medica, Insalate, Lattuga, Prezzemolo, Radicchio, Sedano, Trifoglio, Zucche, Zucchine
			20 settembre per: Basilico, Finocchio, Porro

Art. 57 – Limitazioni

Sono da intendersi esclusi i danni per l'avversità Eccesso di Pioggia concomitanti con la fioritura, e che comportino una minore allegagione riconducibile a difficoltà di impollinazione.

TABACCO (096) e TABACCO KENTUCKY (961)**Art. 58 – Decorrenza delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, la decorrenza delle sotto indicate garanzie è così convenzionalmente stabilita:

Garanzia	Specie	Decorrenza
Grandine	Tabacco e tabacco Kentucky	Attecchimento delle piantine
Vento Forte		Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di trapianto indicata sul documento assuntivo

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

Art. 59 – Cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie cessano alle ore 12.00 delle date sotto indicate:

Per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

Settore	n° di foglie	data
Primo	Dalla 1° alla 6°	10 settembre
Secondo	Dalla 7° alla 12°	5 ottobre
Terzo	Dalla 13° a salire	20 ottobre

Per varietà Kentucky

Settore	destinazione	data
Primo	Fascia	30 settembre
Secondo	Fascetta – ripieno	20 ottobre

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

Art. 60 – Oggetto delle garanzie

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

Per tutte le varietà di tabacco, per la stima del coefficiente di danno di ciascuna pianta e per ogni singolo settore, il numero totale delle foglie utili perse o da considerarsi tali, a causa dell'avversità coperta da garanzia, va rapportato al numero complessivo delle foglie presenti sulla pianta stessa al di sotto del punto di cimatura, oppure, in caso di danno verificatosi su prodotto parzialmente raccolto va rapportato al numero delle foglie presenti al momento dell'evento sulla partita assicurata.

In caso di eventi successivi e con parte del prodotto già raccolto, il danno di questi ulteriori sinistri deve comunque essere rapportato al numero delle foglie presenti al momento del primo sinistro, per ogni singolo settore.

Art. 61 – Modalità di raccolta per la varietà Kentucky

Per il Kentucky, l'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare nel documento assuntivo, la modalità utilizzata per la raccolta delle foglie destinate a Fascia – Fascetta, pertanto deve essere indicato se la stessa viene effettuata a tronchetto oppure a foglia.

Art. 62 – Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky

- 1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna dopo rincalzatura, sono:
 - 1.a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
 - 1.b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che l'innanzi indicata pratica non sia effettuata, escludendo le 5 foglie al di sotto della prima diramazione del fiore e tutte quelle aventi lunghezza della costola inferiore a 25 cm.
- 2) Considerando uguali tutte le suddette foglie utili, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:
 - 2.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, a seguito di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
 - 2.b) al mancato e/o diminuito accrescimento delle foglie;
 - 2.c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
 - 2.d) per tutte le foglie con parti asportate o da considerarsi tali fino al 15%, per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 30% e, per le foglie che al momento del sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.

3) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:

- 3.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
- 3.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 3.a), il danno di qualità di cui al punto 3.b), opportunamente calcolato sul residuo.

Art. 63 – Valutazione del danno per la varietà Kentucky

1) Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, sono escluse dalla garanzia le foglie di trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna.

Considerando uguali tutte le foglie utili ottenibili al di sotto del limite della cimatura, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:

- 1.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, a seguito di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
- 1.b) al mancato e/o diminuito accrescimento delle foglie;
- 1.c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale;
- 1.d) per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 20% e, per le foglie che al momento del sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.

Limitatamente alle sole 4 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui ai sopraindicati punti a) e b) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

2) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:

- 2.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
- 2.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 2.a), il danno di qualità di cui al punto 2.b), opportunamente calcolato sul residuo.

Art. 64 – Obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia di danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) - se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- b) - se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'accadimento del sinistro oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata;
- c) - la percentuale di prodotto raccolto, nel caso in cui l'evento sia accaduto dopo l'inizio della raccolta.

Art. 65 – Mancata rilevazione del danno

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. **12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 66 – Ritrapianto in caso di danno gravissimo da Grandine

Nel caso di danno grave imputabile all'evento **Grandine**, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, con telegramma, fax o e-mail, la Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi **8 giorni**, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà dell'Assicurato, in deroga all'art. **12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, di eseguire le suddette pratiche colturali, purché lasci integre 3 file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:

- a) - deve essere liquidato il solo danno causato dagli eventi in garanzia sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- b) - nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Nel caso di danno **gravissimo** da **Grandine**, verificatosi post-trapianto, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di eventuale ritrapianto, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, a mezzo telegramma, fax o e-mail, la Compagnia affinché disponga d'urgenza il sopralluogo del perito.

Qualora l'Assicurato, di comune accordo con il perito, intenda eseguire il ritrapianto gli sarà riconosciuto un **danno massimo pari al 7%** del valore assicurato di ciascuna partita danneggiata, omnicomprensivo, senza franchigia, calcolato in base alle reali pratiche colturali da sostenere.

In caso di danni successivi gli stessi verranno calcolati sul valore residuo.

Art. 67 – Tabella di modulazione della resa per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

Per tutte le varietà cimate, con la sola eccezione della varietà Kentucky, in deroga di quanto previsto all'art. **62 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky**, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art **62.2**), viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste. Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. **62 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky**.

In caso di foglie **superiori a 26** o **inferiori a 16**, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

Tabella di modulazione della resa per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

		% peso settore rispetto a peso complessivo assicurato										
	N° di foglie a cimatura	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Settore	N° di foglie a pianta											
1	1											
	2											
	3	27,03%	25,53%	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	17,50%	16,80%
	4											
	5											
	6											
2	7											
	8											
	9	36,50%	34,47%	32,67%	31,03%	29,57%	28,23%	27,00%	25,77%	24,63%	23,60%	22,67%
	10											
	11											
	12											
3	13											
	14	36,47%										
	15		40,00%									
	16			43,13%								
	17				45,97%							
	18					48,53%						
	19						50,87%					
	20							53,00%				
	21								55,13%			
	22									57,10%		
	23										58,90%	
	24											60,53%
	25											
	26											
TOTALE		100%										

Art. 68 – Tabella di modulazione della resa per varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinata alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto dall'art. 63 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Valutazione del danno per la varietà Kentucky*, limitatamente alle **12 foglie utili** ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 63.1) delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Valutazione del danno per la varietà Kentucky*, viene applicato alla resa per

ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

Scaglioni di raccolta		Foglie mediamente raccolte	Riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta - Ripieno	6	40%

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel documento assuntivo, può essere assicurata solo la parte delle **6 foglie** poste al di sotto del punto di cimatura.

In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al **60% della resa massima** producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

Art. 69 – Danni da garanzia Vento Forte

La valutazione del danno viene effettuata in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali dovute alla rottura delle costole primarie e secondarie ed alla sfrangiatura della pagina fogliare;
- all'allettamento totale della pianta, quando risulta fortemente danneggiato l'apparato radicale per cui non è possibile l'eventuale raddrizzamento;
- per la sola varietà Kentucky, all'effetto meccanico dello sfregamento delle foglie (ammestamento della pagina fogliare).

Art. 70 – Danni da garanzia Eccesso di Pioggia

La garanzia risarcisce il danno in base:

- all'asfissia radicale con conseguente ingiallimento fogliare ed appassimento con collasso delle piante.
- all'anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione della produzione delle foglie dovuta all'esposizione, per lunghi periodi di tempo, su suoli sommersi di acqua proveniente da precipitazioni.

LEGUMINOSE

Art. 71 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Fagioli, fagiolini, piselli, e tutte leguminose minori: ceci (031), cicerchia (144), fave (032), favino (632), lenticchie (033), lupino (034).	Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo	Dall'emergenza in caso di semina; da attecchimento in caso di trapianto.	31 ottobre
	Sbalzo Termico, Eccesso di pioggia		31 ottobre

FAGIOLI

SEMI DA CONSUMO FRESCO (021) o TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (022), FAGIOLO SECCO (023).

Art. 72 – Destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Art. 73 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagioli

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità sul seme e non sul baccello, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Semi illesi	0	0
b)	Semi lievemente e/o mediamente macchiati e/o ammaccati	0	50
c)	Semi notevolmente macchiati e/o spaccati.	0	100
d)	Semi, baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

FAGIOLINI

“MANGIATUTTO” PER CONSUMO FRESCO (024) o TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (421).

Art. 74 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagiolini

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, segni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione.	0	25
c)	Più lesioni, incisioni di media estensione e/o profondità.	0	45
d)	Più lesioni di notevole estensione e/o profondità.	0	75
e)	I legumi abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

PISELLI

SEME FRESCO PER INDUSTRIA o CONSUMO DIRETTO (026)

Art. 75 – Destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile **destinazione a seme**.

Art. 76 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piselli

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità **sul seme e non sul baccello**, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Semi illesi	0	0
b)	Semi lievemente e/o mediamente macchiati e/o ammaccati	0	50
c)	Semi notevolmente macchiati e/o spaccati.	0	100
d)	Semi, baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

OLEAGINOSE

GIRASOLE

SEME DA OLIO (066), SEME DA RIPRODUZIONE (166), DA BIOMASSA (168), DA TRINCIATO (266)

Art. 77 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello scoperto come riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto*.

Art. 78 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Girasole	Vento Forte	Dall'emergenza	Ad esclusione di eventi eccezionali che abbiano un effetto distruttivo tale, da impedire la raccolta meccanica di almeno un 60% del prodotto, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica "R8" ovvero quando la parte posteriore della calatide è completamente ingiallita e presenta macchie marroni, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
	Tutte le altre garanzie	Dall'emergenza	Primo raccolto: ore 12.00 del 30 settembre Secondo raccolto: ore 12.00 del 20 ottobre

N.B. Si intendono come prodotti di I° raccolto quelli seminati da marzo a fine aprile;
Si intendono come prodotti di II° raccolto quelli seminati da maggio a fine giugno.

Art. 79 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da Grandine, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità, la cui decorrenza è compresa tra la fase fenologica di antesi completata R6 (fioritura) e cessa alla maturazione agronomica del prodotto.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Girasole (066 – 166)	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul prodotto residuo	0	3	7	10	13	15	17	20	22

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

SOIA

SEME DA OLIO o GRANELLA (035), SEME DA RIPRODUZIONE (735)

Art. 80 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello scoperto come riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.*

Art. 81 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Soia	Grandine, Vento Forte	Dall'emergenza	Primo raccolto: ore 12.00 del 20 ottobre; Secondo raccolto: ore 12.00 del 20 novembre
	Eccesso di Pioggia	Dall'emergenza	All'inizio della fase fenologica "R8" maturazione piena, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
	Colpo di Sole, Sbalzo Termico, Vento Caldo	Dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"	

Art. 82 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità, la cui decorrenza è compresa tra la fase fenologica riproduttiva di R1 e cessa alla maturazione agronomica del prodotto.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Soia (035 – 735)	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

ORTICOLE

BASILICO (108), CAROTE (142), FINOCCHIO (057), PORRO (060), PREZZEMOLO (114), RAVANELLO (143), SEDANO (119)

Art. 83 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano il prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

Art. 84 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie cessano alle ore **12.00** dell'80° giorno dalla data di emergenza o trapianto.

Art. 85 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- carote, il solo prodotto con diametro superiore a 20mm o 50 gr di peso.
- finocchio, il solo prodotto con diametro superiore a 60mm.
- porro, il solo prodotto con diametro superiore a 10mm.
- sedano, il solo prodotto di peso superiore a 150 gr.

BIETOLA DA COSTA (118), BIETOLA LISCIA DA TAGLIO (397), CIME DI RAPA (134), INSALATE (020), RADICCHIO (521)

Art. 86 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano il prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

Art. 87 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, e all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Cessazione di tutte le garanzie*, la decorrenza e la cessazione di **tutte le garanzie** sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Tutti i prodotti	Tutte le garanzie	Dall'emergenza in caso di semina; da attecchimento in caso di trapianto.	70° giorno dalla decorrenza

Art. 88 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- scarola e indivia, il solo prodotto di peso superiore a 100 gr.
- lattuga, il solo prodotto di peso superiore a 80 gr.

CARCIOFI (121)**Art. 89 – Oggetto delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano i “**primi 5 capolini ottenibili**” da ciascuna pianta e/o posta, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco.

Il numero dei “**primi 5 capolini**” per pianta e/o posta ed il numero delle piante per partita deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicato nel documento assuntivo.

Art. 90 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie decorrono dalle ore 12.00 del 15 ottobre e cessano alla raccolta dei capolini.**

Art. 91 – Valore assicurato a capolino

Il valore assicurato esposto nel documento assuntivo viene convenzionalmente stabilito dalla seguente tabella:

Capolini assicurabili (primi 5)	% del valore totale assicurato per partita
1° capolino	25
2° capolino	25
3° capolino	18
4° capolino	18
5° capolino	14

Art. 92 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Carciofi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi e lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne.	0	0
b)	Lesioni medie con suberificazione.	0	20
c)	Lesioni profonde con suberificazione.	0	40
d)	Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante; lesioni profonde dello stelo.	0	70
e)	I capolini persi e/o distrutti o da considerarsi tali, capolini con grave defogliamento della pianta e rottura dello stelo, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

CAVOLFIORI (054), BROCCOLI (276), CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO E ROSSO (084), CAVOLO VERZA (115)**Art. 93 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano comunque alle ore 12.00 del 20 novembre.

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- cavolfiore, il solo prodotto con diametro superiore a 11 cm.
- cavolo cappuccio e cavolo verza, il solo prodotto di peso superiore a 350 gr.

CETRIOLI (012), ZUCCHE (013), e ZUCCHINE (014)**Art. 94 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano comunque alle ore 12.00 del:

- 30 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 15 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole.

Art. 95 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cetrioli, Zucche, Zucchine

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0	0
b)	Frutti con plurime incisioni all'epicarpo.	0	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	75
f)	I frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

CIPOLLE

Art. 96 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Vento Forte	Dall'emergenza in caso di semina; da attecchimento in caso di trapianto.	30 giorni antecedenti la data di raccolta
Eccesso di pioggia		Comparsa della 5 ^a foglia
Tutte le altre garanzie		Alla raccolta del prodotto

CIPOLLE BULBO (055)

Art. 97 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cipolla bulbo

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, decolorazioni e ustioni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione e/o profondità.	0	10
c)	Più lesioni, incisioni e deformazioni alla prima tunica, qualche segno di percossa alla seconda tunica, decolorazioni di media estensione e/o profondità.	0	30
d)	Più lesioni, deformazioni, ondulazioni alla seconda tunica, decolorazioni di notevole estensione e/o profondità.	0	60
e)	I bulbi persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

CIPOLLINE DA INDUSTRIA (056)**Art. 98 – Obblighi nell'assunzione**

Nel documento assuntivo devono essere indicate, per ciascuna partita, la data di semina, la varietà o clone, la durata del ciclo produttivo e/o l'epoca presunta di raccolta.

Art. 99 – Operatività delle garanzie

Le garanzie, per tutti gli eventi in copertura, sono operanti esclusivamente per i danni diretti alle produzioni assicurate, escludendo ogni danno indiretto e/o consequenziale.

Le garanzie sotto specificate, sono operanti con i seguenti limiti:

- **Vento Forte:** dalla semina fino a **30 giorni** antecedenti la data di raccolta;
- **Eccesso di Pioggia:** dalla semina fino alla comparsa della **5^a foglia**;
- **Grandine ed altre avversità:** per tutto il ciclo produttivo (dalla semina fino alla raccolta).

Art. 100 – Danno di quantità e di qualità per Cipolline da industria

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella per Cipolline tipologia “maggioline”

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilli con diametro compreso tra 10 e 25 mm; bulbilli illesi.	0	0
b)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 10 mm o superiore a 25 mm, anche se colpiti da Grandine.	0	50
d)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro compreso tra **10 e 25 mm**.

Nel caso di colpi da Grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

Tabella per Cipolline tipologia “borettane”

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilla con diametro compreso tra 25 e 50 mm; bulbilla illesi.	0	0
b)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilla non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 25 mm o superiore a 50 mm, anche se colpiti da Grandine.	0	50
d)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilla, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro compreso tra 25 e 50 mm.

Nel caso di colpi da Grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

COCOMERI (011) e MELONI (206)

Art. 101 – Operatività garanzie

Nel documento assuntivo deve essere indicato se trattasi di **coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto**.

Art. 102 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano convenzionalmente alle seguenti date:

Specie/Prodotto	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Coltivazioni forzate (compresa copertura con tessuto non tessuto per anticipo ciclo colturale)	Italia Settentrionale	10 agosto
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	1 agosto
Coltivazioni a cielo aperto non forzate (comprese quelle con pacciamatura)	Italia Settentrionale	31 agosto
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	20 agosto
Coltivazioni tardive senza sistemi di forzatura	Italia Settentrionale	15 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	

Sono considerate coltivazioni tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date:

- per l'Italia Settentrionale **semina dal 15 maggio, trapianto dal 1° giugno**;
- per l'Italia Centro - Meridionale ed Insulare **semina dal 5 maggio, trapianto dal 20 maggio**.

Art. 103 – Danno di quantità e di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella per Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo.	0	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	80
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella per Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi.	0	0
b)	Incisioni all'epicarpo	0	15
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	50
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	80
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

MELANZANE (058)**Art. 104 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; a parziale deroga dell'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Cessazione di tutte le garanzie**, gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 105 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Melanzane

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Frutti lievemente deformati; percosse all'esocarpo con compressioni leggere.	0	25
c)	Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	50
d)	Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	75
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PATATE (018)**Art. 106 – Obblighi nell'assunzione**

Nel documento contrattuale deve essere indicato se trattasi di **coltura da industria o da consumo fresco**.

Art. 107 – Oggetto delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Oggetto delle garanzie** – la Società indennizza i danni causati dalle seguenti avversità atmosferiche di:

FREQUENZA - Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia - da inserire obbligatoriamente nella garanzia in forma indivisibile, con eventuale aggiunta delle avversità **CATASTROFALI** anch'esse inseribili nella garanzia solamente nella forma a pacchetto indivisibile e/o **ACCESSORIE** inseribili invece in forma **opzionale**.

Art. 108 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie** e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Decorrenza delle garanzie**, e all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Cessazione di tutte le garanzie**, la decorrenza e la cessazione di tutte le garanzie sono così convenzionalmente stabilite:

Garanzia	Destinazione	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Eccesso pioggia	Industria	Germogliazione	31 agosto varietà precoci; 30 settembre per tutte le altre varietà
	Consumo fresco	Germogliazione	31 luglio per le varietà precoci; 10 ottobre per tutte le altre varietà
Vento Forte	Tutte	Emergenza	Fase di ingiallimento delle foglie basali (30%) ingiallimento apparato fogliare
Tutte le altre garanzie	Tutte	Emergenza	30 settembre

Art. 109 – Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Anticipata risoluzione del contratto** – nel caso di danni precoci, provocati da Eccesso di Pioggia, che si siano verificati entro il **30 aprile** e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per partita assicurata, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura con seme certificato (spese per sementi e operazioni colturali connesse) fino ad un massimo di **€ 2.000,00 per ettaro**, senza applicazione di franchigia.

L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti**.

Il prodotto riseminato si considera assicurato.

Per la quantificazione di eventuali danni successivi sulla partita oggetto di risemina, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

PATATE DA INDUSTRIA**Art. 110 – Operatività delle garanzie**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le **colture irrigue**.

Art. 111 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da industria

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati.

La perdita di qualità, applicata sul prodotto residuo dalla perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE valutata in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto determinato esclusivamente da lesioni e da imperfezioni esterne ed interne causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia, in base alle seguenti fasce di qualità:

Fascia	Danno %	Prodotto idoneo per:
A	0	produzione di "chips"
B / B1	25	produzione di "stiks"
C	40	produzione di fiocco/purè

PATATE DA CONSUMO FRESCO**Art. 112 – Operatività delle garanzie**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, anche se insistente su comuni diversi.

Art. 113 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da consumo fresco

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono essere esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: - presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - sono privi di screpolature, lesioni ed altri difetti.	0	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Non devono presentare vetrosità e devono essere esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro inferiore a 45 mm e superiore a 75 mm. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti non superiori a: - 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - 10% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare imperfezioni esterne ed interne e difetti di colorazione importanti: - superiori a 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - compresi tra il 10% ed il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c), pertanto destinati alla trasformazione industriale.	0	75
e)	I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Relativamente a quanto indicato nella "Descrizione", si considerano esclusivamente le lesioni, le imperfezioni esterne ed interne e le marcescenze causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia.

PEPERONI (059) e PEPERONCINO PICCANTE (159)**Art. 114 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie decorrono ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla; a parziale deroga dell'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – Cessazione di tutte le garanzie, ferma restando la scadenza massima del 15 novembre, tutte le garanzie si estinguono su tutto il territorio nazionale, secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, stabiliti CONVENZIONALMENTE come segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 115 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Peperoni

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	0	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.	0	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.	0	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	0	80
f)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI**Art. 116 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e comunque non prima delle ore **12.00 del 1° aprile**. Tutte le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessano trascorsi i **115 giorni** successivi alle date di semina o trapianto indicate sul documento assuntivo, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Colpo di Sole, Grandine, Sbalzo Termico, Vento Forte, Vento Caldo.	Italia Settentrionale	25 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	20 settembre
Eccesso di Pioggia	Italia Settentrionale	20 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	10 settembre

Art. 117 - Operatività della garanzia Sbalzo Termico

Relativamente all'avversità **Sbalzo Termico**, fermo restando quanto previsto nelle definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei **32 gradi centigradi**. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA: CONCENTRATI (009), PELATI (008), POMODORINI (998)**Art. 118 – Oggetto delle garanzie – Danno di quantità e di qualità – tabella per Pomodoro da Industria**

Il danno riguardante il prodotto mercantile destinato alla produzione di **pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere**, è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno quantità	% danno qualità	
			Pelato	Concentrato/Pomodorini
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	0	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3.	0	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie.	0	65	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi.	0	80	70
f)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO (010)**Art. 119 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Pomodoro Fresco**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti	0	50
c)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti, che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad ¼, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

SPINACI (071)**Art. 120 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile idoneo al consumo fresco o industriale, ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

Art. 121 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'emergenza e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessano alle ore **12.00** del **130° giorno** successivo alla stessa, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzia	Epoca di semina	Cessazione dalle ore 12.00 del
Tutte le garanzie	Autunno – Vernina	10 maggio
	Primaverile	10 agosto
	Estiva	15 novembre

Art. 122 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Spinaci da Consumo Fresco

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	0	50
c)	Le piante distrutte o che presentano rotture che interessano almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate, e che siano tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di qualità.	100	0

PICCOLI FRUTTI

FRAGOLE - FRAGOLINE DI BOSCO (067), LAMPONI (116), MIRTILLI (550), MORE (551), RIBES (068), UVA SPINA (193)

Art. 123 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie hanno inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - *Cessazione di tutte le garanzie*, terminano alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita deve essere indicata, nel documento assuntivo, la fioritura della specie (unifera o rificiente) e, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa.

Art. 124 - Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fragole, Fragoline di bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	0	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	0	70
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

CAMPIONI

Art. 125 – Disposizioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, i campioni sono così determinati:

- **uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine e orticole in genere**: le **3 intere file di piante** che insistono al centro della partita;
- **pomodoro**: le **3 intere file, semplici o binate**, di piante che insistono al centro della partita;
- **tabacco**: devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di 3 file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della quantità di prodotto ottenibile dalla partita assicurata;
- **mais e soia**: devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di 5 file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **frumento, orzo e sorgo**: in caso di danni da Vento Forte, devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento e distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **agrumi, frutta, olive**: **una pianta ogni 20 per ogni filare** o, per filari con **numero di piante inferiore a 20, una pianta** per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere **escluse le piante di testata**.

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

VALUTAZIONE DANNO COMPLESSIVO DELLE AVVERSITA' DIVERSE DA GRANDINE**Prodotto cereali autunno vernini**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale.

Prodotto riso

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi.

Prodotto frutta

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute anche alla anomala distensione cellulare (cracking) per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuto a perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto olive

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** minore allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Vento Caldo:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto orticole, cucurbitacee

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** arresto della vegetazione;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale **con conseguente morte delle piante**; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto piante da seme

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura o asportazione delle infiorescenze portaseme;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale **con conseguente morte delle piante**;
- **Vento Caldo:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura.

Prodotto pomodoro

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale **con conseguente morte delle piante**; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto tabacco

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** piegatura e/o rottura della lamina fogliare;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale, anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione nella produzione delle foglie.

Prodotto uva

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli, grappoli, racemoli e singole bacche; ammaccature del grappolo nel periodo di accrescimento e di invaiatura; parziale ammostamento del grappolo nel periodo di maturazione e vendemmia;
- **Sbalzo Termico:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Eccesso di Pioggia:** perdita quantitativa di produzione dovuta all'insorgenza di marcescenza;
- **Colpo di Sole:** scottature delle bacche, diminuzione di produzione per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- **Vento Caldo:** perdita quantitativa di produzione per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto vivai

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura dell'asse principale.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Perché Le chiediamo i dati. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A chi comunichiamo i Suoi dati. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

Come trattiamo e quanto conserviamo i Suoi dati. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Quali sono i Suoi diritti. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.